

**Determinazione del Dirigente del
Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 43- 40880/2009

OGGETTO: Progetto: Recupero dei metalli dai catalizzatori e gestione rifiuti
Proponente: *Orim s.p.a.*
Comune: *Villanova Canavese (TO)*
Procedura: *Fase di verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Assoggettamento alla fase di valutazione di impatto ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 08/07/2009 la società Orim s.p.a. (di seguito denominata Orim), con sede legale in Macerata – Via D. Concordia n. 65, Codice Fiscale e P. IVA n. 00688230432, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i. - *Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione* - relativamente al progetto preliminare di modifica/ampliamento di un'opera esistente consistente nel “*Recupero dei metalli dai catalizzatori e gestione rifiuti*”, in quanto rientrante nelle seguenti categorie progettuali della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - *n. 5 dell'allegato A2: “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*
 - *n. 29 dell'allegato B2: impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006)*
 - *n. 30 dell'allegato B2: impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B lettere D2 e da D8 a D11 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*
 - *n. 31 dell'allegato B2: impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*
 - *n. 32 bis dell'allegato B2: Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*
 - *n. 32 ter dell'allegato B2: Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1*

a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- il citato progetto è stato sottoposto alla Fase di Verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della L.R. 40/98;
- in data 13/08/2009 è stato pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA, e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 25/09/2009 è stato effettuato un sopralluogo istruttorio;
- in data 30/09/2009 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7/9 - Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);

Rilevato che:

Localizzazione

- l'area di interesse è ubicata alla periferia N-NW del concentrico di Villanova C.se, in Via dell'Industria 15, ai confini con il Comune di Mathi C.se e con il Comune di Grosso C.se;
- l'area è censita al Catasto Terreni al Fg. 1 mappali 235, 829, 231 e 610; attualmente l'attività produttiva occupa la particella 235 e, per una parte, la particella 829;

Stato di fatto e stato di progetto

- la Orim ha rilevato dalla Società "SNF Italia" lo stabilimento ex Camel srl autorizzato alla messa in riserva (R13) ed al recupero (R7) di carboni attivi esausti; l'impianto non risulta operante dal giugno 2008;
- rispetto all'attuale configurazione dell'impianto dedicato alla sola rigenerazione dei carboni attivi esausti il progetto prevede l'attivazione:
 - dell'operazione di recupero R8 per il trattamento dei catalizzatori finalizzato, principalmente, al recupero dei metalli mediante il forno esistente e l'attivazione di una nuova unità di trattamento termico; tale operazione costituirà l'attività principale esercitata presso il sito;
 - dell'operazione di recupero R1 per rifiuti non pericolosi attraverso l'utilizzo del forno esistente eventualmente modificato;
 - dell'operazione di recupero R4 per il recupero dei metalli da RAEE, marmitte catalitiche, pile alcaline, lampade al neon e filtri olio. Nell'ambito di tale attività di recupero si prevede, per metalli preziosi e non ferrosi:
 - ✓ solubilizzazione con soluzioni chimiche;
 - ✓ classificazione (filtrazione, decantazione, separazione magnetica e gravimetrica);
 - ✓ recupero per via elettrolitica e enzimatica/biologica oppure per via meccanica e/o lavaggio;
 - ✓ macinazione e separazione gravimetrica, per flottazione e/o tavole vibranti;
 - ✓ affinazione per fusione, asportazione o combustione parziale nel forno esistente per dirottamento o calcinazione oppure per concentrazione e/o essiccazione;
 - ✓ purificazione elettrochimica o chimica dei metalli;
 - ✓ fusione in crogiolo o in colata continua per ottenimento sbozzati puri o in lega;

- delle operazioni di scambio e messa in riserva, R12 e R13, in quanto propedeutiche e/o successive alle precedenti operazioni di recupero;
- dell'operazione di smaltimento D9 relativamente a:
 - ✓ miscelazioni di rifiuti;
 - ✓ trattamenti chimici di neutralizzazione di rifiuti liquidi;
 - ✓ trattamenti chimico fisici di stabilizzazione;
- delle operazioni di smaltimento D13, D14 e D15 per un elevato numero di codici CER;
- la potenzialità prevista dell'impianto è pari a 35.000 t/y per un capacità di stoccaggio pari a 2.500 t;
- in sintesi gli adeguamenti impiantistici proposti prevedono:
 - la revisione completa dell'attuale sistema di trattamento delle emissioni;
 - l'installazione di un ulteriore forno di arrostitimento;
 - l'installazione di impianto di recupero elettrolitico per metalli non ferrosi;
 - l'installazione di forni fusori ad induzione e/o elettrici;
 - l'installazione di 1 o 2 vasche per il deposito dei rifiuti e di un parco serbatoi;
 - l'installazione di trituratori a lame e/o presse;
 - l'eventuale installazione di un impianto chimico-fisico-biologico per il trattamento dei rifiuti prodotti dal processo;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 748929 del 24/09/2009 del Servizio Gestione Rifiuti della provincia di Torino;

L'istruttoria tecnica condotta dal gruppo di lavoro e la partecipazione dei soggetti coinvolti alla Conferenza dei Servizi ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

dal punto di vista amministrativo

- l'impianto dovrà ottenere l'Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA) ai sensi del D.Lgs 59/2005 e s.m.i. in quanto rientra nelle seguenti categorie progettuali dell'allegato I:
 - 5.1 Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;
 - 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
- ai sensi dell'art. 5 comma 14 del D.lgs 59/2005 e s.m.i., L'autorizzazione integrata ambientale, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione;

dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Vincoli territoriali ed ambientali

- l'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincoli territoriali ed ambientali;

Piano Regolatore Generale Comunale

- la particella 235 è definita "Zona Ir3": *Area produttiva industriale ed artigianale consolidata*;

- la particella 829 è definita “Zona Ic3”: *Aree produttive ed artigianali di completamento e di nuovo impianto*”;
- le particelle 231 e 610 sono definite “Zona V3”: *Area verde*;

dal punto di vista progettuale e tecnico:

- la documentazione presentata, trattandosi di un progetto preliminare, non consente di valutare approfonditamente alcuni aspetti tecnici dell’impianto quali ad esempio:
 - l’individuazione dei cicli produttivi, esempi di possibili produttori e caratteristiche chimico-fisiche di tutti i rifiuti di cui si prevede il conferimento all’impianto;
 - gli schemi di flusso dettagliati, comprensivi degli strumenti di regolazione e controllo di tutti i processi di trattamento e degli impianti di captazione e abbattimento delle emissioni,
 - valutazioni di potenzialità e rendimento di tutti i processi di trattamento e degli impianti di captazione e abbattimento delle emissioni;
 - l’individuazione di gruppi omogenei di codici CER di cui si intende procedere all’accorpamento;
 - l’individuazione dei codici CER in ingresso e uscita dalle miscele, specificandone le caratteristiche chimico fisiche prima e dopo tale operazione e le possibili destinazioni finali;
- manca un cronoprogramma e pertanto non risulta chiaro con quale cadenza temporale verranno attivate le varie linee previste a progetto;
- risulta inoltre da chiarire, in considerazione delle aree attualmente in disponibilità della Orim o di quelle eventualmente acquisite in futuro, la configurazione nel breve e nel lungo periodo dell’area;

dal punto di vista ambientale:

Impianto

- il progetto previsto, con l’inserimento di nuove linee impiantistiche, di numerose nuove tipologie di rifiuti anche pericolosi e con un significativo aumento di potenzialità, comporta la modifica radicale dell’impianto con un potenziale coinvolgimento di altre matrici ambientali rispetto alla configurazione originaria;
- la mancanza di approfondimenti sugli aspetti tecnici dell’impianto, nonché la mancanza di una valutazione sugli interventi gestionali e/o tecnici possibili al fine di contenere e di minimizzare gli impatti, non ha consentito di valutare in maniera adeguata le ricadute ambientali derivanti dalla realizzazione dell’impianto;
- tali valutazioni sono da ritenersi indispensabili vista la localizzazione dell’impianto posizionato a poche centinaia di metri dal concentrico di Villanova Canavese e vista l’espansione delle aree residenziali (in parte già realizzata ed in parte in previsione) prossime all’area industriale di Via dell’Industria;

Rumore

- non è stata presentata la relazione di impatto acustico previsionale ai sensi della L. n. 447/95. La documentazione deve recepire quanto contenuto nella D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004, recante i “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico” di cui all’art. 3, comma 3, lett.c) e all’art. 10 della L.R. 25/10/2000.

Gestione acque meteoriche

- non è stato presentato il Piano di Prevenzione e di Gestione delle Acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Viabilità

- allo stato attuale, per una serie di criticità rilevate che in seguito si elencano, la viabilità di accesso all'impianto non è da ritenersi adeguata:
 - l'accesso a Via dell' Industria avviene dal concentrico comunale di Villanova Canavese;
 - presenza di un incrocio a raso senza regolazione semaforica fra Via San Massimo e Via dell'Industria; tale accesso risulta particolarmente pericoloso vista la mancanza di adeguati spazi di manovra e di visibilità adeguata;
 - restringimento della carreggiata di Via dell'Industria prima di accedere all'area industriale;
 - presenza di un passaggio a livello su Via San Massimo;
- anche l'eventuale prolungamento verso Via dell'Industria della nuova viabilità di accesso all'area in espansione non risolverebbe del tutto il problema in quanto si verrebbe comunque ad attraversare una zona residenziale;

Ritenuto che:

- la documentazione presentata per la fase di verifica non risulta esaustiva in relazione alle problematiche riscontrate, in quanto non approfondisce tutti gli elementi di criticità ambientali e progettuali precedentemente richiamati;
- per fare valutazioni ambientali dell'impianto contestualizzate sul territorio sarebbe stato opportuno avere più notizie possibili sulle tipologie di operazioni e sui codici CER che si intendono gestire; con le notizie fornite non è possibile fare valutazioni sito-specifiche e verificare quali sono gli impatti sul territorio;
- senza un'attenta valutazione, la modifica sostanziale dell'impianto potrebbe tradursi in una maggior incidenza in termini di ricadute ambientali sulle varie matrici ambientali interessate;
- sia necessario assoggettare il progetto in esame alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.;
- il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale dovranno necessariamente tenere conto delle problematiche indicate in precedenza nel presente atto;

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998;
- la L.R. 40/98 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale

DETERMINA

1. **di assoggettare**, per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, il progetto "*Recupero dei metalli dai catalizzatori e gestione rifiuti*" presentato dalla società Orim s.p.a., con sede legale in Macerata – Via D. Concordia n. 65, Codice Fiscale e P. IVA n. 00688230432, alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i. al fine di approfondire le problematiche e gli elementi di criticità evidenziati; il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale, e la documentazione per il contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dovranno contenere un adeguato riscontro a quanto esposto in narrativa, che si intende interamente richiamato nel presente dispositivo;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 26/10/2009

SC

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina